

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XLIV

n. 3

R E L A Z I O N E

CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI CESSIONE DEI CREDITI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

(Anno 2009)

*(Articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140)*

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Trasmessa alla Presidenza il 10 febbraio 2011

PAGINA BIANCA

Relazione

L'articolo 8, del decreto legge 28 marzo 1997, n.79, concernente "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo aver esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte dei terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, possono procedere, al fine di realizzare celermente i relativi incassi, alla cessione dei relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara.

Il comma 1-bis del medesimo articolo 8 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione della procedura di cessione dei crediti in parola, indicando in particolare, per ogni singola amministrazione, l'entità complessiva delle cessioni dei crediti e il prezzo medio delle cessioni medesime.

Al fine di acquisire gli elementi occorrenti per la suddetta informativa, il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato la circolare 30 marzo 1998, n. 30 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1998) con la quale le citate Amministrazioni sono state invitate a comunicare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità complessiva delle cessioni di crediti effettuate nonché il prezzo medio delle cessioni medesime.

Per l'anno 2009, in particolare, occorre segnalare che solo un Ente (Unione di Comuni "Terre di Castelli") ha comunicato che, per il periodo 01/01/2009 – 31/12/2009, si è resa necessaria la cessione di crediti pari ad € 8.985,38, al prezzo di € 727,82, come si evince dall'allegata dichiarazione.

Inoltre, si evidenzia che, per il medesimo anno 2009, i seguenti enti hanno comunicato di non aver disposto alcuna cessione di crediti; trattasi di n. 65 Comuni, di un Consorzio, di un' Azienda ASL, di un' Azienda Ospedaliera, di una Comunità Montana, di 3 Camere di Commercio, di un' Università, di una Provincia, di un Istituto Zooprofilattico e di 2 Unioni di Comuni.